

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 27 luglio 2000,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg:

Pisani Massamormile Dr. Carlo - Presidente; Gianzi Prof. Giuseppe; Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero, Porpora Prof. Domenico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.:Aviotti Dr.ssa Maria Luisa.

1 - RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG. LEOTTA FRANCESCO, USSIA FORTUNATO ED ALTRI, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 24 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria ; Com. Uff. n. 112 dello 8.6.2000)

La C.A.F: respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

2/3/4 - APPELLI DEI SIGG.RI ARIOLDI ORNELLO E LOCATELLI FABRIZIO E DELLA U.S. PONTE S. PIETRO AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.5.2001 E 31.3.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 2.000.000 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 C:G.S. E 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 44 dell' 8.6.2000) ,

La C.A.F.; riuniti gli appelli come sopra proposti dai Sigg.ri Arioldi Ornello e Locatelli Fabrizio e dell'U.S. Ponte S. Pietro di Ponte S. Pietro (Bergamo), li dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 35, n. 4 lett. d) C.G.S.; ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DEL CALCIATORE DE AGOSTINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.10.2000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL VICE-PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L'ATTIVITA' INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE MEDESIMO E DEL CALCIO FORLI', PER VIOLAZIONE DELL ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 110 del 15.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore De Agostini Stefano e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - APPELLO DELL'A.S. VALLE DI OTTAVO AVVERSO LE SANZIONI DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. RISOLI GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI L. 600.000 AD ESSA RECLAMANTE LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DEGLI ARTT. COMMA 1 E 6 COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 48 del 22.6.2000)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 35 n. 4.lett. d) C.G.S., l'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Valle di Ottavo di Borgo a Mozzano (Lucca) ed ordina l'incameramento della . relativa tassa. .

7 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 100.000.U00 CON DIFFIDA INFLITTALE IN RELAZIONE ALLA GARA PISTOIESE NAPOLI DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 503 del 30.6.2000)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli, riduce a L. 70.000.000 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

8/9 - APPELLI DELL'A.S. L'ECO VM C 5 E DEL SIG. D'ANGELO GIANFRANCO AVVERSO LE SANZIONI DELL'ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA CON ASSEGNAZIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO SPORTIVO; IN RELAZIONE ALLA GARA ARZIGNANO GRIFO C5/L'ECO VM CS DEL 15.4.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 126 del 5.7.2000)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S. L'Eco VM C/5 di Ascoli Piceno e dal Sig. D'Angelo Gianfranco, li dichiara inammissibili e dispone l'incameramento delle relative tasse.

10 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA BERNATE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 5 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1999/2000 INFLITTALE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 40 COMMA 4 N.O.LF., IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GARE DIVERSE DEL

CALCIATORE SALA MORIS IN POSIZIONE IRREGOLARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. . Uff. n. 46 del 22.6.2000)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Savoia Bernate Calcio di Casnate con Bernate (Como) e dispone l'incameramento della tassa versata.

11 - APPELLO DELLA FERMANA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DI CAMPO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 INFLITTELE IN RELAZIONE ALLA GARA FERMANA/SAMPDORIA DEL 4.6.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff n. 6 del 14.7.2000)

La. C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio di Fermo (Ascoli Piceno) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 28 luglio 2000

II. SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola